

ACCORDO QUADRO

tra

L'**Istituto Nazionale di Astrofisica**, nel seguito nominato INAF, con sede legale in Roma, Viale del Parco Mellini 84, C.F.80209970583, rappresentato dal Prof. Marco Tavani, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Istituto Nazionale di Astrofisica.

e

Il **Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza**, nel seguito nominato Museo Galileo, con sede in Firenze, Piazza dei Giudici 1, C.F. 01346820481, rappresentato dal Prof. Francesco Saverio Pavone, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Museo Galileo.

Premesso che

L'INAF è il principale Ente di Ricerca italiano per lo studio dell'Universo e, in relazione alle politiche scientifico-culturali, svolge un'azione non marginale ma strategica di cura, tutela, valorizzazione e diffusione della cultura scientifica in quanto enorme patrimonio culturale della scienza e della tecnologia, specialmente nella realtà storica degli Osservatori Astronomici diffusi a livello nazionale. In particolare:

- a) promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia in collaborazione con le Università che con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri.
- b) progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d'avanguardia per lo studio e l'esplorazione del Cosmo;
- c) favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e divulgazione dell'Astronomia che si rivolgono alla Scuola e alla Società;
- d) tutela e conserva il proprio patrimonio bibliografico, archivistico e storico strumentale sviluppandone e organizzandone l'acquisizione, la gestione e la fruizione;
- e) si impegna a sostenere la valorizzazione e la conoscenza critica del proprio patrimonio culturale attraverso appropriati studi, collaborazioni ed idonee iniziative archivistiche, bibliografiche e museali.

Il Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza è fin dalla sua fondazione (R. D. n. 1060 del 12 maggio 1927) un ente morale vigilato dal Ministero della Cultura (L. 534/1996), dal Ministero dell'Università e della Ricerca (L. 6/2000);

il Museo Galileo rappresenta una delle principali istituzioni a scala internazionale attive nella museografia scientifica, nella produzione di iniziative per la diffusione della cultura scientifica e nelle attività di documentazione e di ricerca;

in attuazione delle proprie finalità statutarie, il Museo Galileo si occupa di formare una biblioteca di storia delle scienze, di raccogliere materiale scientifico di valore storico, documentazione iconografica ed ogni elemento utile agli studi di storia delle scienze;
il Museo Galileo, attraverso la biblioteca specializzata, l'archivio, i laboratori multimediale, fotografico e di restauro, svolge una funzione integrata al servizio delle strategie di diffusione della cultura scientifica, di valorizzazione dei beni culturali tecnico-scientifici e di continuo affinamento delle ricerche di storia delle scienze e delle tecniche.

Considerato che

- la sinergia tra INAF e il Museo Galileo può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per la storia dei saperi scientifici in Italia con una spiccata proiezione internazionale;
- il Museo Galileo dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- INAF dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
- INAF e Museo Galileo possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con scuole di ogni ordine e grado;
- INAF e Museo Galileo manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche relative alla storia della scienza e alla valorizzazione dei beni culturali storico-scientifici, nelle iniziative di diffusione della cultura tecnico-scientifica e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
- INAF e l'Ente Museo Galileo manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 Oggetto e finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge o statutarie, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico, valorizzazione del patrimonio storico-scientifico ed altre iniziative comuni nell'ambito della storia della scienza.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base del presente articolo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, laddove ne ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione e l'utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Art. 3 Tipologia delle azioni programmatiche

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la definizione, la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
- la valorizzazione e la divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse dell'INAF e del Museo Galileo potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall'art. 5.

Art. 4 Comitato di indirizzo

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro. Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente INAF o suo delegato
- il Presidente del Museo Galileo o suo delegato
- due componenti nominati dal Presidente del Museo Galileo e due dal Presidente dell'INAF.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti dell'INAF e/o dipendenti del Museo Galileo, consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predisponde una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

ART. 5 Convenzioni operative

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Art. 6 Risorse

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

Art. 7 Proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

Art. 8 Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101 per adeguamento al Regolamento europeo 27/04/2016 n.679).

Art. 9 Visibilità dell'Accordo Quadro

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro e a tal fine si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto e in generale attraverso una comune attività di comunicazione.

Art. 10 Durata

Il presente Accordo Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da

parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di raccomandata a/r o PEC entro e non oltre sei mesi dalla scadenza.

È fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.

Art. 11 Modifiche e Recesso

Qualora nel corso del quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 12 Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 13 Cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art. 14 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

Art. 15 Registrazione

Il presente Accordo Quadro è redatto in un originale firmato digitalmente dalle due Parti e sarà soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte interessata.

Art. 16 Rinvii e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Presidente e legale rappresentante

Presidente e legale rappresentante

INAF
Prof. Marco Tavani
(atto sottoscritto in forma digitale)

Museo Galileo
Prof. Francesco Saverio Pavone
(atto sottoscritto in forma digitale)

Allegato 1 a Delibera CdA n. 59-2022